PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 588

Attribuzione di indennità a favore delle RSA e delle altre strutture residenziali per l'acquisizione di DPI in conseguenza dell'emergenza Covid-19 - Decreto Legge n. 137/2020, art. 19-novies - convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 - INDIRIZZI APPLICATIVI

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del Servizio Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 - convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 - recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 19-novies, comma 1, prevede che, al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della Salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizioni di fragilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo di sostegno con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

Il predetto Decreto Legge ha, inoltre, stabilito che con decreto del Ministero della Salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo le linee guida che consentano alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultra settantacinquenne residente su base regionale.

Con il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 Settembre 2021 recante "Riparto alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del fondo istituito per l'acquisizione di DPI e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali" sono state attribuite alle regioni le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizioni di fragilità di cui all'art. 19-novies del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito con modificazioni della L. n. 176 del 18 dicembre 2020, per l'anno 2021, pari a 40 milioni, e sono state definite le finalità a cui sono destinate le predette risorse.

Nello specifico, con il precitato D.M. è stata attribuita a ciascuna regione una quota di risorse, calcolata sulla base delle giornate di degenza erogate nelle strutture di cui al comma 1 del dell'art. 19-novies del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito con modificazioni della L. n. 176 del 18 dicembre 2020, tenendo conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne in rapporto alla popolazione residente, e in particolare alla Regione Puglia è stata assegnata la somma pari ad euro 1.701.158,52.

Inoltre, si rammenta che il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 - convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 - specifica che le predette risorse sono destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture residenziali, accreditate e convenzionate, a carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizioni di fragilità, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, come individuati dalla circolare del Ministero della Salute n. 4373 del 12 febbraio 2020.

La citata circolare ministeriale stabilisce che rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- 1. Mascherine di protezione chirurgiche, FFP2 e FFP3;
- 2. Occhiali, visiere e ogni altro dispositivo per la protezione degli occhi;
- 3. Tute, grembiuli, calzari e ogni altro dispositivo monouso per la protezione del corpo;
- 4. Guanti monouso per la protezione delle mani;
- 5. Termometri, termoscanner e ogni altro tipo di apparecchio per la misurazione della temperatura corporea:
- 6. Saturimetri e ogni altro tipo di apparecchio per il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue;
- 7. Gel, prodotti disinfettanti e sistemi per l'igiene delle mani;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1939 del 29/11/2021, a seguito di effettivo trasferimento delle risorse in oggetto, è stata effettuata la variazione di bilancio e sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa con declaratoria "TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. – RISORSE COVID 2021 (D.L. 137/2020)".

Tenuto conto della normativa innanzi citata, occorre procedere ad assegnare gli indennizzi in oggetto.

VISTI:

- gli articoli 3, 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 47
- D.P.C.M. del 17 maggio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 9 primo comma;
- D.L. n. 34 del 19 maggio 2020: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, art. 104, comma 3;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", art. 8;
- il D.L. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'art. 19-novies, comma 1, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali», che prevede che: «al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da

enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021»;

- l'art. 19-novies, comma 2, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 che prevede che i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 siano stabiliti con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale;
- l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che sancisce che «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione»;
- l'ultimo periodo del comma 2 del summenzionato art. 19-novies, a mente del quale «all'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 2023», che ha assegnato alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute il capitolo n. 4403 per la gestione del fondo di cui trattasi;
- la Circolare del Ministero della salute del 12 febbraio 2020, n. 4373, con la quale vengono fornite ulteriori precisazioni in ordine ai dispositivi di protezione individuali;
- l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 settembre 2021 (Rep. Atti n. 167/CSR);
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 settembre 2021 recante "Riparto alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo istituito per l'acquisizione di DPI e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali";

RICHIAMATO l'articolo 19-novies "Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali" del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

<u>RILEVATO</u> che con il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 29 Settembre 2021 è stato assegnato alla Regione Puglia l'importo pari a euro 1.701.158,52 a valere sul fondo di sostegno per le RSA e le altre strutture residenziali, come previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

SI PROPONE:

di dare mandato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria di indire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al D.L. n. 137/2020, art. 19-novies, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, diretta a enti gestori, pubblici e privati, di strutture residenziali – pubbliche e private, accreditate e convenzionate, a carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-

assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizioni di fragilità - che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, come individuati dalla circolare del Ministero della Salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, nel periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta con il presente provvedimento, di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate a farne parte integrante e sostanziale;

- contestualmente, di assegnare i seguenti indirizzi applicativi per la predisposizione dell'avviso pubblico in parola:
- A. La manifestazione d'interesse per l'assegnazione dell'indennità è rivolta alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che nel dettaglio corrispondono alle seguenti strutture:
 - 1. RSA anziani RR 4/2019 (ex RSA RR 3/2005; ex RSSA art 66 RR 4/2007);
 - 2. RSA R1 RR 6/2019;
 - 3. Presidi di Riabilitazione ex art 26;
 - 4. RSA disabili RR 5/2019 (ex RSA RR 3/2005, ex RSSA art 58 RR 4/2007, ex Comunità Socioriabilitativa ex art 57 RR 4/2007);
 - 5. RSAA anziani ex art 67 RR 4/2007;
 - 6. Casa di riposo per anziani ex art 65 RR 4/2007;
 - 7. Comunità alloggio anziani ex art 62 RR 4/2007;
 - 8. Gruppo appartamento anziani ex art 63 RR 4/2007;
 - 9. Casa alloggio anziani ex art 64 RR 4/2007;
 - 10. Comunità alloggio disabili ex art 55 RR 4/2007;
 - 11. Gruppo appartamento disabili ex art 56 RR 4/2007;
 - 12. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP ex RR 3/2005);
 - 13. Comunità alloggio per soggetti psichiatrici ex RR 3/2005;
 - 14. Gruppo appartamento per soggetti psichiatrici ex RR 3/2005;
 - 15. Casa per la vita ex art 70 RR 4/2007;
 - 16. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per autori di reato (CRAP dedicata ex RR 18/2014);
 - 17. Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex RR 14/2014;
 - 18. Comunità socio riabilitativa per l'autismo art 6 RR 9/2016;
 - 19. Struttura pedagogica riabilitativa residenziale ex RR 10/2017;
 - 20. Struttura terapeutico riabilitativo residenziale ex RR 10/2017;
 - 21. Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino) ex RR 10/2017;
 - 22. Hospice ex RR 3/2005;
- B. non avendo il Ministero della Salute fornito indicazioni e/o disposizioni riguardanti le modalità di erogazione dei contributi, ovvero i termini e i criteri di ripartizione delle somme alle singole strutture, si propone di:
 - considerare le spese sostenute da ciascuna singola struttura limitatamente al periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021;
 - provvedere a determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile, in base:
 - al numero effettivo degli utenti in carico presso ciascuna struttura, alla data del 01/01/2021;
 - al numero effettivo di operatori sanitari e sociosanitari impiegati presso ciascuna struttura, alla data

del 01/01/2021;

- al numero effettivo di impiegati amministrativi e ausiliari, escluso quelli alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione, alla data del **01/01/2021**.
- C. Si considera che al fine di determinare il suddetto parametro, il legale rappresentante dell'ente, o dell'amministrazione gestore della struttura, presenta una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui si attesta il numero degli utenti che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 01/01/2021 ovvero il numero effettivo di operatori sanitari e sociosanitari impiegati presso ciascuna struttura, nonché il numero effettivo di impiegati amministrativi e ausiliari ad esclusione di quelli alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione alla data del 01/01/2021.-
- D. La Regione Puglia provvede a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e proceda all'erogazione delle risorse spettanti alle strutture residenziali di cui al comma 1 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, previa presentazione da parte degli interessati delle ricevute quietanzate o accompagnate da valida attestazione di pagamento (bonifico, assegno...) che comprovino il sostenimento effettivo dei costi dichiarati, da considerare al netto di IVA ed eventuale credito d'imposta.
- E. I singoli Enti, qualora gestiscano più strutture residenziali ubicate sul territorio regionale, procedono a presentare unica domanda di indennità; in tale ipotesi, la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sul numero di utenti e personale escluso quello alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione in carico al **01/01/2021**, dovrà dettagliare il numero di unità in carico per ciascuna struttura residenziale gestita sul territorio regionale.
- F. La determinazione a livello regionale del riparto del Fondo e l'assegnazione dell'indennizzo avviene in applicazione del seguente calcolo:
 - rapporto tra il valore dell'assegnazione del fondo pari a euro 1.701.158,52 e il numero complessivo
 a livello regionale di unità in carico (totale utenti e personale impiegato, ad esclusione di quello alle
 dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione) al 01/01/2021,
 come autocertificato dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo;
 - prodotto tra il valore della singola unità in carico, determinato come sopra indicato, e il numero delle
 unità complessivamente in carico (totale utenti e personale impiegato, ad esclusione di quello alle
 dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione) al 01/01/2021,
 come autocertificato dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo;
 - in ogni caso entro il tetto massimo dell'assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico delle prese in carico al **01/01/2021**, la concessione massima è pari al valore della spesa stessa e non al valore teorico delle prese in carico autocertificate.
- G. La competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria procede:
 - entro i successivi 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ad indire l'avviso pubblico;
 - entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURP i soggetti interessati devono presentare istanza per assegnazione indennizzo;
 - entro i successivi 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze ad approvare l'elenco degli enti beneficiari della misura e l'importo della relativa concessione ai fini della successiva liquidazione.
- H. La liquidazione e pagamento degli importi spettanti a ciascun ente dichiarato ammissibile sarà

effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, previo trasferimento delle somme da parte del competente Servizio regionale.

di autorizzare il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria ad adottare i provvedimenti conseguenti al presente atto, ovvero l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse cui al D.L. n. 137/2020, art. 19-novies e la successiva approvazione dell'elenco degli enti beneficiari della misura e l'importo della relativa concessione ai fini della successiva liquidazione;

Valutazione di impatto di genere					
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi					
della DGR n. 302 del 07/03/2022.					
L'impatto di genere stimato è:					
□ diretto					
□ indiretto					
X neutro					

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I."

Ai fini della copertura finanziaria per l'esercizio 2021 gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto in deliberazione pari a **euro 1.701.158,52** trovano copertura sulle risorse del capitolo U1301069 – "TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. – RISORSE COVID 2021 (D.L. 137/2020)" del bilancio regionale – impegno di spesa n. 3021078494 AD 183/2021/321.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:

di dare mandato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria di indire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al D.L. n. 137/2020, art. 19-novies, art. 19-novies, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, diretta a enti gestori, pubblici e privati, di strutture residenziali – pubbliche e private, accreditate e convenzionate, a carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizioni di fragilità - che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, come individuati dalla circolare del Ministero della Salute n. 4373 del 12 febbraio 2020,

nel periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta con il presente provvedimento, di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate a farne parte integrante e sostanziale;

- contestualmente, di assegnare i seguenti indirizzi applicativi per la predisposizione dell'avviso pubblico in parola:
- I. La manifestazione d'interesse per l'assegnazione dell'indennità è rivolta alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che nel dettaglio corrispondono alle seguenti strutture:
 - 23. RSA anziani RR 4/2019 (ex RSA RR 3/2005; ex RSSA art 66 RR 4/2007);
 - 24. RSA R1 RR 6/2019;
 - 25. Presidi di Riabilitazione ex art 26;
 - 26. RSA disabili RR 5/2019 (ex RSA RR 3/2005, ex RSSA art 58 RR 4/2007, ex Comunità Socioriabilitativa ex art 57 RR 4/2007);
 - 27. RSAA anziani ex art 67 RR 4/2007;
 - 28. Casa di riposo per anziani ex art 65 RR 4/2007;
 - 29. Comunità alloggio anziani ex art 62 RR 4/2007;
 - 30. Gruppo appartamento anziani ex art 63 RR 4/2007;
 - 31. Casa alloggio anziani ex art 64 RR 4/2007;
 - 32. Comunità alloggio disabili ex art 55 RR 4/2007;
 - 33. Gruppo appartamento disabili ex art 56 RR 4/2007;
 - 34. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP ex RR 3/2005);
 - 35. Comunità alloggio per soggetti psichiatrici ex RR 3/2005;
 - 36. Gruppo appartamento per soggetti psichiatrici ex RR 3/2005;
 - 37. Casa per la vita ex art 70 RR 4/2007;
 - 38. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per autori di reato (CRAP dedicata ex RR 18/2014);
 - 39. Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex RR 14/2014;
 - 40. Comunità socio riabilitativa per l'autismo art 6 RR 9/2016;
 - 41. Struttura pedagogica riabilitativa residenziale ex RR 10/2017;
 - 42. Struttura terapeutico riabilitativo residenziale ex RR 10/2017;
 - 43. Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino) ex RR 10/2017;
 - 44. Hospice ex RR 3/2005;
- J. non avendo il Ministero della Salute fornito indicazioni e/o disposizioni riguardanti le modalità di erogazione dei contributi, ovvero i termini e i criteri di ripartizione delle somme alle singole strutture, si propone di:
- considerare le spese sostenute da ciascuna singola struttura limitatamente al periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021;
- provvedere a determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile, in base:
- al numero effettivo degli utenti in carico presso ciascuna struttura, alla data del 01/01/2021;
- al numero effettivo di operatori sanitari e sociosanitari impiegati presso ciascuna struttura, alla data del **01/01/2021**;
- al numero effettivo di impiegati amministrativi e ausiliari, escluso quelli alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione, alla data del **01/01/2021**.
- K. Si considera che al fine di determinare il suddetto parametro, il legale rappresentante dell'ente, o

dell'amministrazione gestore della struttura, presenta una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui si attesta il numero degli utenti che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al **01/01/2021** ovvero il numero effettivo di operatori sanitari e sociosanitari impiegati presso ciascuna struttura, nonché il numero effettivo di impiegati amministrativi e ausiliari – ad esclusione di quelli alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione – alla data del **01/01/2021**.

- La Regione Puglia provvede a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e proceda all'erogazione delle risorse spettanti alle strutture residenziali di cui al comma 1 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, previa presentazione da parte degli interessati delle ricevute quietanzate o accompagnate da valida attestazione di pagamento (bonifico, assegno...) che comprovino il sostenimento effettivo dei costi dichiarati, da considerare al netto di IVA ed eventuale credito d'imposta.
- M. I singoli Enti, qualora gestiscano più strutture residenziali ubicate sul territorio regionale, procedono a presentare unica domanda di indennità; in tale ipotesi, la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sul numero di utenti e personale escluso quello alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione in carico al **01/01/2021**, dovrà dettagliare il numero di unità in carico per ciascuna struttura residenziale gestita sul territorio regionale.
- N. La determinazione a livello regionale del riparto del Fondo e l'assegnazione dell'indennizzo avviene in applicazione del seguente calcolo:
- rapporto tra il valore dell'assegnazione del fondo pari a euro 1.701.158,52 e il numero complessivo
 a livello regionale di unità in carico (totale utenti e personale impiegato, ad esclusione di quello alle
 dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione) al 01/01/2021,
 come autocertificato dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo;
- prodotto tra il valore della singola unità in carico, determinato come sopra indicato, e il numero delle unità complessivamente in carico (totale utenti e personale impiegato, ad esclusione di quello alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione) al 01/01/2021, come autocertificato dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo;
- in ogni caso entro il tetto massimo dell'assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico delle prese in carico al **01/01/2021**, la concessione massima è pari al valore della spesa stessa e non al valore teorico delle prese in carico autocertificate.
- O. La competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria procede:
 - entro i successivi 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ad indire l'avviso pubblico;
 - entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURP i soggetti interessati devono presentare istanza per assegnazione indennizzo;
 - entro i successivi 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze ad approvare l'elenco degli enti beneficiari della misura e l'importo della relativa concessione ai fini della successiva liquidazione.
- P. La liquidazione e pagamento degli importi spettanti a ciascun ente dichiarato ammissibile sarà effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, previo trasferimento delle somme da parte del competente Servizio regionale.
- di autorizzare il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione Strategie
 e Governo dell'Offerta Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità Assistenza

Sociosanitaria ad adottare i provvedimenti conseguenti al presente atto, ovvero l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse cui al D.L. n. 137/2020, art. 19-novies e la successiva approvazione dell'elenco degli enti beneficiari della misura e l'importo della relativa concessione ai fini della successiva liquidazione;

→ di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria Elena MEMEO

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro NICASTRO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI (Vito Montanaro)

L'ASSESSORE (Rocco Palese)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore che qui si intende integralmente riportata;
- di dare mandato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria di indire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al D.L. n. 137/2020, art. 19-novies, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, diretta a enti gestori, pubblici e privati, di strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, a carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizioni di fragilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli

utenti, come individuati dalla circolare del Ministero della Salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, nel periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta con il presente provvedimento, di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate a farne parte integrante e sostanziale;

- Contestualmente, di assegnare i seguenti indirizzi applicativi per la predisposizione dell'avviso pubblico in parola:
- A. La manifestazione d'interesse per l'assegnazione dell'indennità è rivolta alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che nel dettaglio corrispondono alle seguenti strutture:
 - 1. RSA anziani RR 4/2019 (ex RSA RR 3/2005; ex RSSA art 66 RR 4/2007);
 - 2. RSA R1 RR 6/2019;
 - 3. Presidi di Riabilitazione ex art 26;
 - 4. RSA disabili RR 5/2019 (ex RSA RR 3/2005, ex RSSA art 58 RR 4/2007, ex Comunità Socioriabilitativa ex art 57 RR 4/2007);
 - 5. RSAA anziani ex art 67 RR 4/2007;
 - 6. Casa di riposo per anziani ex art 65 RR 4/2007;
 - 7. Comunità alloggio anziani ex art 62 RR 4/2007;
 - 8. Gruppo appartamento anziani ex art 63 RR 4/2007;
 - 9. Casa alloggio anziani ex art 64 RR 4/2007;
 - 10. Comunità alloggio disabili ex art 55 RR 4/2007;
 - 11. Gruppo appartamento disabili ex art 56 RR 4/2007;
 - 12. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP ex RR 3/2005);
 - 13. Comunità alloggio per soggetti psichiatrici ex RR 3/2005;
 - 14. Gruppo appartamento per soggetti psichiatrici ex RR 3/2005;
 - 15. Casa per la vita ex art 70 RR 4/2007;
 - 16. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per autori di reato (CRAP dedicata ex RR 18/2014);
 - 17. Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex RR 14/2014;
 - 18. Comunità socio riabilitativa per l'autismo art 6 RR 9/2016;
 - 19. Struttura pedagogica riabilitativa residenziale ex RR 10/2017;
 - 20. Struttura terapeutico riabilitativo residenziale ex RR 10/2017;
 - 21. Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino) ex RR 10/2017;
 - 22. Hospice ex RR 3/2005;
- B. non avendo il Ministero della Salute fornito indicazioni e/o disposizioni riguardanti le modalità di erogazione dei contributi, ovvero i termini e i criteri di ripartizione delle somme alle singole strutture, si propone di:
- considerare le spese sostenute da ciascuna singola struttura limitatamente al periodo compreso tra il <u>01/01/2021 e il 31/12/2021</u>;
- provvedere a determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile, in base:
- al numero effettivo degli utenti in carico presso ciascuna struttura, alla data del <u>01/01/2021</u>;
- al numero effettivo di operatori sanitari e sociosanitari impiegati presso ciascuna struttura, alla data del **01/01/2021**;
- al numero effettivo di impiegati amministrativi e ausiliari, escluso quelli alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione, alla data del **01/01/2021**.

- C. Si considera che al fine di determinare il suddetto parametro, il legale rappresentante dell'ente, o dell'amministrazione gestore della struttura, presenta una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui si attesta il numero degli utenti che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 01/01/2021 ovvero il numero effettivo di operatori sanitari e sociosanitari impiegati presso ciascuna struttura, nonché il numero effettivo di impiegati amministrativi e ausiliari ad esclusione di quelli alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione alla data del 01/01/2021.
- D. La Regione Puglia provvede a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e proceda all'erogazione delle risorse spettanti alle strutture residenziali di cui al comma 1 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, previa presentazione da parte degli interessati delle ricevute quietanzate o accompagnate da valida attestazione di pagamento (bonifico, assegno...) che comprovino il sostenimento effettivo dei costi dichiarati, da considerare al netto di IVA ed eventuale credito d'imposta.
- E. I singoli Enti, qualora gestiscano più strutture residenziali ubicate sul territorio regionale, procedono a presentare unica domanda di indennità; in tale ipotesi, la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sul numero di utenti e personale escluso quello alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione in carico al **01/01/2021**, dovrà dettagliare il numero di unità in carico per ciascuna struttura residenziale gestita sul territorio regionale.
- F. La determinazione a livello regionale del riparto del Fondo e l'assegnazione dell'indennizzo avviene in applicazione del seguente calcolo:
- rapporto tra il valore dell'assegnazione del fondo pari a euro 1.701.158,52 e il numero complessivo
 a livello regionale di unità in carico (totale utenti e personale impiegato, ad esclusione di quello alle
 dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione) al 01/01/2021,
 come autocertificato dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo;
- prodotto tra il valore della singola unità in carico, determinato come sopra indicato, e il numero delle unità complessivamente in carico (totale utenti e personale impiegato, ad esclusione di quello alle dipendenze di aziende terze a cui sono affidate attività e servizi in esternalizzazione) al 01/01/2021, come autocertificato dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo;
- in ogni caso entro il tetto massimo dell'assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico delle prese in carico al **01/01/2021**, la concessione massima è pari al valore della spesa stessa e non al valore teorico delle prese in carico autocertificate.
- G. La competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria procede:
 - entro i successivi 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ad indire l'avviso pubblico;
 - entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURP i soggetti interessati devono presentare istanza per assegnazione indennizzo;
 - entro i successivi 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze ad approvare l'elenco degli enti beneficiari della misura e l'importo della relativa concessione ai fini della successiva liquidazione.
- H. La liquidazione e pagamento degli importi spettanti a ciascun ente dichiarato ammissibile sarà effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, previo trasferimento delle somme da parte del competente Servizio regionale.
- ➤ di autorizzare il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione Strategie

- e Governo dell'Offerta Servizio Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria ad adottare i provvedimenti conseguenti al presente atto, ovvero l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse cui al D.L. n. 137/2020, art. 19-novies e la successiva approvazione dell'elenco degli enti beneficiari della misura e l'importo della relativa concessione ai fini della successiva liquidazione;
- ➤ di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta ANNA LOBOSCO Il Presidente della Giunta MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2022	42	26.04.2022

ATTRIBUZIONE DI INDENNITÀ A FAVORE DELLE RSA E DELLE ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ACQUISIZIONE DI DPI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 - DECRETO LEGGE N. 137/2020, ART. 19-NOVIES - CONVERTITO IN LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176 # INDIRIZZI APPLICATIVI

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

